

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione**  
**Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto**

### **Art. 481 Cessazione dell'efficacia del precetto**

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'[articolo 627](#).